

114.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 — Disagi ferroviari sulla linea Torino-Pinerolo)	7
Missioni vevoli nella seduta del 12 marzo 2002	3	(Sezione 3 — Messa in sicurezza della superstrada E45)	8
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni riunite in sede referente) .	3, 4	(Sezione 4 — Necessità di lavori per la strada statale 36)	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 5 — Costituzione delle commissioni per l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative negli istituti di pena) ..	11
Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	6	(Sezione 6 — Aumento di risorse destinate a liberi professionisti coinvolti in attività di trattamento e di osservazione dei detenuti)	11
Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 7 — Obbligatorietà del lavoro per i detenuti)	12
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6	(Sezione 8 — Inadeguatezza del trattamento economico degli agenti di polizia penitenziaria)	12
Atti di controllo e di indirizzo	6	Disegno di legge n. 2032	13
Interpellanza ed interrogazioni	7	(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	13
(Sezione 1 — Proposta di variante al progetto del passante ferroviario nella città di Torino)	7	(Sezione 2 — Articolo 6, emendamenti e subemendamenti)	13

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Articolo 7 ed emendamento) .	30	(Sezione 10 — Articolo 16)	46
(Sezione 4 — Articolo 8 ed emendamenti) .	31	(Sezione 11 — Articolo 17, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	46
(Sezione 5 — Articolo 9)	32	(Sezione 12 — Articolo 18 ed emendamento) .	48
(Sezione 6 — Articolo 12, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	33	(Sezione 13 — Articolo 20 ed emendamenti) ..	48
(Sezione 7 — Articolo 13 ed emendamenti) .	35	(Sezione 14 — Articolo 21, emendamento e subemendamento)	50
(Sezione 8 — Articolo 14, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	44	(Sezione 15 — Articolo 22, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	52
(Sezione 9 — Articolo 15)	45	(Sezione 16 — Articolo 23 ed emendamenti) ..	53

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Polledri, Possa, Prestigiacomò, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Polledri, Possa, Prestigiacomò, Rodeghiero, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 11 marzo 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MONTECCHI: « Disposizioni a favore dei lavoratori dell'edilizia » (2507).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa » (96) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carli e Labate.

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Nuova disciplina della panificazione e introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" » (359) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rotundo.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vendola.

La proposta di legge JANNONE ed altri: « Istituzione di una fascia distintiva per i parlamentari » (1962) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tanzilli.

La proposta di legge ASCIERTO e GIGLI: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate »

collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Antonio Barbieri, Dell'Anna, Germanà, Leccisi, Mauro, Naro e Stucchi.

La proposta di legge CARLI ed altri: « Disposizioni per la tutela della compravendita di immobili destinati ad essere adibiti a prima abitazione » (2256) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pisa.

La proposta di legge AZZOLINI e MACCANICO: « Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo » (2355) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Emerenzio Barbieri, Bellillo, Brusco, Castagnetti, Gianfranco Conte, Craxi, De Luca, Alberta De Simone, Floresta, Giordano, Licastro Scardino, Michelini, Montecucullo, Paolone, Petrella, Ranieri, Rotondi, Saponara, Villari e Villetti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

DE FRANCISCIS: « Istituzione del tribunale di Caserta » (1941) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

VI Commissione (Finanze):

SERENA: « Disposizioni in materia di deducibilità dei contributi volontari effettuati a favore dei partiti politici » (2081) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di concessione di contributi per interventi di ricostruzione o di recupero di immobili nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e in altre zone colpite da eventi calamitosi » (2059) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):

DORINA BIANCHI ed altri: « Disposizioni per la regolamentazione della tele-radiologia » (1748) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

NAN: « Disciplina delle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti erboristici » (2330) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (2412) *Parere delle Commissioni I, V e VI.*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni riunite in sede referente.

La proposta di legge VIOLANTE ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con allegato, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000 » (1722), già assegnata alla III Commissione permanente (Affari esteri), è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), con il parere delle Commissioni I e VI, per consentirne l'abbinamento a sensi dell'articolo 77 del regola-

mento con il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (2412).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmessi alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 5883;

n. 5062 — *alla VI Commissione (Affari costituzionali)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 4543, 8103, 13758, 14056, 14444, 17406;

n. 14448 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 14122 — *alla IX Commissione (Trasporti), nonché alla X Commissione (Attività produttive)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettere del 22 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389,

copia dei decreti ministeriali n. 120909 e n. 120975 che apportano variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2001.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 25 febbraio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BUEMI ed altri n. 9/1797/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 2001, concernente la definizione tecnico-giuridica del concetto di attività terroristica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), competenti per materia.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 15 febbraio 2002 del ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto del 27 febbraio 2002 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto del 7 febbraio 2002 del ministro dell'ambiente — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

**Annunzio di un provvedimento
concernente un'amministrazione locale.**

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 7 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Villaverla (Vicenza).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas.**

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 11 marzo 2002, ha trasmesso una segnalazione sul disegno di legge A.S. 1125, re-

cante: « Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 77, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, al dottor Livio ZOFFOLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Proposta di variante al progetto del passante ferroviario nella città di Torino)

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

sono in corso i lavori di realizzazione del « passante ferroviario » della città di Torino, un'opera di rilevanza strategica per la razionalizzazione del sistema di mobilità dell'intera area metropolitana torinese;

si sono sostanzialmente conclusi i lavori ferroviari del primo lotto e sono in corso di completamento gli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico sovrastante il primo lotto;

tali opere cambiano radicalmente il volto di una porzione significativa della città con l'eliminazione della trincea ferroviaria e la realizzazione di un grande spazio riqualificato che attraversa l'intera città lungo l'asse nord/sud;

sono in corso di esecuzione i lavori delle opere sotterranee e ferroviarie del secondo lotto del passante ferroviario;

il progetto approvato, e attualmente in corso di realizzazione, prevede l'attraversamento del fiume Dora in superficie ad una quota di dieci metri sopra il piano stradale con un fortissimo impatto ambientale e paesaggistico nei confronti dell'intera area, ed in particolare dei fabbricati di civile abitazione prospicienti l'asse ferroviario;

l'amministrazione comunale torinese propone una variante progettuale finalizzata all'interramento nella parte finale del secondo lotto con l'abbassamento del piano del ferro al di sotto del torrente Dora, rendendo così coerente l'intero progetto, riducendo notevolmente l'impatto ambientale delle opere, avviando un nuovo importante intervento di riqualificazione dello spazio pubblico;

tale variante comporta oneri aggiuntivi, quantificati dall'amministrazione comunale in centottanta miliardi, pari a circa il 15 per cento dell'importo totale dei due lotti –:

se non ritenga di assumere adeguate iniziative perché si aderisca alle richieste dell'amministrazione comunale di variante del secondo lotto del passante ferroviario.

(2-00094) « Verneti, Merlo, Morgando, Nigra, Cima, Buemi, Benvenuto ».

(10 ottobre 2001)

(Sezione 2 – Disagi ferroviari sulla linea Torino-Pinerolo)

B) Interrogazione

MERLO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere – premesso che:

il trasporto locale e i nuovi orari ferroviari continuano a penalizzare in modo pesante i pendolari della tratta To-

rino-Pinerolo. Oltre ad una perdurante carenza di servizi e di rispetto degli orari, la situazione si è ulteriormente aggravata a causa di una riduzione del numero di treni, delle corse che si interrompono ai margini delle città e, soprattutto, è da segnalare un'estensione della chiusura notturna delle stazioni;

in sostanza, l'aumento indiscriminato dei tempi significa che nelle grandi stazioni non possono più accedere i treni precedentemente programmati, alcuni dei quali vengono addirittura attestati nelle stazioni periferiche;

la linea Torre Pellice-Pinerolo-Torino, inoltre, è già fortemente penalizzata per i recenti eventi alluvionali, malgrado abbia un dato altissimo di frequentazione, oltre diecimila viaggiatori. Con la nuova strategia degli orari, il passante ferroviario non è più utilizzato dai treni a percorrenza regionale e locale e permangono i ritardi storici nel comparto dell'ammodernamento tecnologico, malgrado varie petizioni sottoscritte da migliaia e migliaia di pendolari. Il materiale rotabile, infatti, non risulta rinnovato, salvo l'introduzione di un treno ad alta frequentazione, l'armonizzazione degli orari dei treni con le autolinee è quasi inesistente e la stessa realizzazione del progetto parcheggio all'interno della stazione di Pinerolo, e relativo collegamento con autolinee locali, continua ad essere inattuata;

ora di fronte ad un quadro preoccupante e per certi aspetti inquietante, si assiste ad un gioco irresponsabile di non assunzione di responsabilità degli enti preposti, in particolare della regione Piemonte e del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che continua a svolgere un ruolo puramente notarile e burocratico. È inutile svecchiare e rinnovare la complessa macchina di Ferrovie dello Stato, trasferendo la competenza del trasporto locale alle regioni, e poi constatare che attraverso « Rete Snella » — così si chiama il nuovo piano elaborato dalle Ferrovie dello Stato — si contribuisce a bloccare, di fatto, il già normale e non adeguato sistema di collegamento a livello locale;

la totale mancanza di sinergia tra la regione Piemonte e le Ferrovie dello Stato crea molteplici problemi nel settore degli orari, nella gestione dei binari e delle stazioni e, di conseguenza, nella tutela dei cittadini. La regione rischia di trasformarsi esclusivamente in « ufficiale pagatore », mentre le divisioni infrastrutture e trenitalia procedono per conto proprio —:

di fronte ad un quadro di forte incomunicabilità istituzionale, quale sia l'orientamento a cui intende ricondurre la propria azione il Ministro interrogato per evitare il deperimento progressivo della tratta ferroviaria Torre Pellice-Pinerolo-Torino e, soprattutto, per conoscere se rientri ancora nei programmi di investimento, già illustrati con enfasi dalla regione Piemonte alcuni mesi fa, il raddoppio, seppur selettivo, della linea Pinerolo-Torino, in vista anche del necessario miglioramento dei collegamenti previsti dalla legge sulle olimpiadi di Torino 2006.

(3-00062)

(4 luglio 2001)

(Sezione 3 — Messa in sicurezza della superstrada E45)

C) Interrogazioni

BIELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la E45, superstrada di notevole importanza per il nostro Paese, in quanto unica alternativa per l'attraversamento dell'appennino rispetto alla A1 nel tratto Bologna-Firenze e collegamento tra Ravenna e Roma, nella necessità di essere messa a norma « in sicurezza », per essere adeguata alla normativa europea e per poter reggere il volume di traffico continuamente in crescita — è già oggetto di un progetto presentato dall'Anas, suddiviso in cinque lotti, per un importo complessivo pari a oltre quattrocento miliardi;

la direzione nazionale dell'Anas ed esponenti dei dicasteri competenti del precedente Governo avevano riconosciuto la priorità assoluta al piano di investimenti per la E45 e ad un intervento immediato sul viadotto Orfio e, a seguire, sul viadotto Fornello;

sulla stampa sono ora apparse dichiarazioni di esponenti del Governo, i quali, oltre al tratto autostradale Firenze-Bologna, riconoscono priorità, riguardo all'attraversamento appenninico, alla Parma-Lucca, senza alcuna menzione della E45 —:

quale sia in proposito l'orientamento del Governo;

se e come intenda intervenire per porre in sicurezza la E45;

se ed in che modo intenda far fronte all'emergenza rumore che, in particolare nell'attraversamento di Cesena, crea grave disagio e pone a rischio le popolazioni che vivono in prossimità di questa grande arteria stradale. (3-00115)

(19 luglio 2001)

BIELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale E45 è di particolare importanza per la sua qualità di unica alternativa all'autostrada e di attraversamento della dorsale appenninica;

l'intenso e costante volume di traffico, unitamente alla collocazione geografica, rendono estremamente sensibili le questioni della sicurezza e degli interventi di manutenzione;

il tratto della E45 che va da San Piero in Bagno a Pieve Santo Stefano, il cosiddetto « valico Verghereto », risente fortemente della mancanza di interventi, pur programmati e finanziati, per la messa in sicurezza;

l'espletamento della gara per i lavori per la messa in sicurezza del viadotto

« Orfio », già fissata per il giorno 9 ottobre 2001, è stato improvvisamente sospeso —:

se non intenda appurare quali ostacoli incontri la realizzazione di lavori di manutenzione per i quali è già previsto il finanziamento, quali ragioni abbiano indotto l'Ente nazionale per le strade a sospendere la gara indicata, quali siano gli interventi previsti per la statale E45, se i cinque lotti individuati in passato quali prioritari per gli interventi siano ancora tali e quale sia lo stanziamento previsto per gli interventi sulla E45. (3-00782)

(8 marzo 2002)

(ex 4-01199 del 26 ottobre 2001)

(Sezione 4 — Necessità di lavori per la strada statale 36)

D) Interrogazione

PAROLO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale 36, nel tratto Lecco-Colico, è di fatto l'unica arteria di accesso per l'intera provincia di Sondrio;

nei giorni festivi la superstrada 36 è interessata da un intenso traffico turistico;

a causa della completa chiusura della galleria Monte Pizzo, direzione nord, nei giorni festivi si formano code chilometriche che interessano i territori della bassa Valtellina e dell'alto Lario, determinando una totale paralisi anche delle arterie secondarie (SP-72), con conseguenti situazioni di pericolo e disagio per le popolazioni e per gli automobilisti;

la galleria Monte Pizzo, direzione nord, è chiusa da diversi mesi a causa di evidenti cedimenti strutturali e copiose infiltrazioni di acqua, tali da determinarne l'inagibilità;

con precedente atto ispettivo (4/14955) del 19 gennaio 1998, si segnalava

al Ministro dei lavori pubblici che « in alcune gallerie si sono verificati cedimenti strutturali del piano stradale, al punto che i marciapiedi sono stati in gran parte divelti » e che « si sono verificate numerose infiltrazioni d'acqua nelle gallerie, causate da evidenti anomalie costruttive »;

in data 26 settembre 2000 l'interrogante replicando al Ministro dei lavori pubblici, in Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, ricordava allo stesso che con precedenti atti ispettivi « erano state segnalate le problematiche connesse alla strada statale 36, quali, in particolare, i cedimenti strutturali e le infiltrazioni di acque verificatesi nelle gallerie »;

la galleria Monte Piazza, direzione sud, è già stata interessata da parziali lavori di messa in sicurezza, che avrebbero interessato un tratto di solo quaranta metri per un costo di circa 300 milioni, con conseguente chiusura per alcuni mesi del 2000;

l'Anas, al fine di poter eseguire i lavori nella galleria Monte Piazza, direzione nord, ha realizzato alcuni mesi fa un *by-pass* in località Corenno, con deviazione del traffico in direzione nord nell'opposta galleria;

a causa dell'evidente situazione di pericolo, si verificano incidenti pressoché quotidianamente, alcuni dei quali hanno già provocato vittime umane;

al solo scopo di prevenire le situazioni di pericolo e disagio, i parlamentari della provincia di Sondrio hanno proposto all'Anas di aprire al traffico, nelle ore pomeridiane della domenica, entrambe le carreggiate della galleria Monte Piazza, direzione sud, e contestualmente chiudere la strada statale 36 al traffico in direzione nord, in località Bellano;

la proposta, come risulta da interviste rilasciate a giornali locali dai funzionari Anas, non è nemmeno stata presa in considerazione;

ad avviso dell'interrogante, i costi necessari per la definitiva messa in sicurezza delle gallerie dovrebbero essere imputati ai progettisti, direttori dei lavori, imprese e funzionari pubblici, ciascuno per le singole e rispettive responsabilità che dovessero emergere dalle indagini in corso —:

se, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 109 del 1994, che testualmente recita « In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori », non intenda promuovere un'indagine tecnico-amministrativa mirante ad individuare con certezza la responsabilità per i lavori eseguiti non a regola d'arte e privi di qualsiasi requisito previsto dalla legge;

quali siano i tempi ed i costi necessari per risolvere definitivamente le problematiche inerenti la strada statale 36 ed i modi con i quali verranno eseguiti i necessari lavori;

se sia a conoscenza che, in concomitanza con gli eventi alluvionali che hanno interessato la provincia di Sondrio nell'autunno del 2000, tali da indurre il Governo a dichiarare lo stato di calamità naturale, l'Anas ha completamente chiuso al transito la strada statale 36 in entrambe le direzioni, causando la totale paralisi del traffico, conseguentemente isolando di fatto la Valtellina dal resto del territorio nazionale, con le evidenti conseguenze in una situazione di dichiarata emergenza;

se non ritenga di dover verificare le modalità con le quali è stato realizzato il *by-pass* di Corenno e accertare se, a parità di costi e tempi, non sarebbe stato possibile realizzare opere con maggiori garanzie per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. (3-00141)

(25 luglio 2001)

(Sezione 5 – Costituzione delle Commissioni per l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative negli istituti di pena)

E) Interrogazione

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (ordinamento penitenziario) testualmente recita: « Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale »;

la norma in esame è di rilevanza assoluta nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, e dunque deve esserne curata in modo speciale ed attento l'applicazione —:

quale grado di applicazione abbia l'articolo 27 dell'ordinamento penitenziario e, in particolare, a quanto ammontino le risorse finanziarie messe a disposizione per l'effettiva applicazione dell'articolo 27 dell'ordinamento penitenziario, se risultino, inoltre, costituite in tutti gli istituti di pena le commissioni previste nel secondo comma del medesimo articolo 27 e, infine, come si realizzi la previsione del mantenimento del contatto con il mondo esterno. (3-00437)

(20 novembre 2001)

(Sezione 6 – Aumento di risorse destinate a liberi professionisti coinvolti in attività di trattamento e di osservazione di detenuti)

F) Interrogazione

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quarto comma dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) testualmente recita: « Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate »;

l'attività di tali esperti, legati all'amministrazione da rapporti libero-professionali, si è via via ridotta in seguito alle sempre più accentuate difficoltà nel reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

psicologi, assistenti sociali, criminologi, psichiatri, esperti in pedagogia costituiscono il supporto scientifico necessario per un buon lavoro dell'area trattamentale;

vale forse la pena di considerare anche un diverso modello di trattamento economico e, comunque, pare necessario implementare le risorse destinate a tali professionisti —:

se non si ritenga di dover rinvenire risorse finanziarie sufficienti al corretto utilizzo dei professionisti esterni, come previsto dall'articolo 80, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e, in particolare, se non si ritenga di dover rivedere la configurazione del rapporto di lavoro fra tali professionisti e l'amministrazione penitenziaria. (3-00439)

(20 novembre 2001)

(Sezione 7 – Obbligatorietà del lavoro per i detenuti)**G) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (ordinamento penitenziario) avente ad oggetto la disciplina del lavoro negli istituti di pena, dopo aver precisato, al secondo comma, che « il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato », al successivo terzo comma così recita: « Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro »;

i dati relativi alla quota di detenuti lavoratori presenti nelle nostre carceri, peraltro, ed al di là delle affermazioni di principio, non sono per nulla confortanti;

alla data del 31 dicembre 1999, soltanto il 23 per cento dei detenuti (e precisamente 11.903) risultava occupato in attività lavorative, per lo più non qualificate, mentre soltanto 1.482 non risultano alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (semiliberi, ammessi al lavoro esterno, lavoratori in carcere);

poiché per anni si è parlato (ma sempre e soltanto parlato) della dimensione del rapporto carceri-lavoro come fattore cruciale di risocializzazione e di riabilitazione del detenuto, appare evidente la politica assolutamente fallimentare dei precedenti Governi, che hanno pigramente lasciato la popolazione detenuta in un ghetto isolato e senza speranza di vero riscatto —:

quali iniziative intenda assumere per dare finalmente piena attuazione al terzo comma dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario che prevede l'obbligatorietà del lavoro per i detenuti. (3-00445)

(20 novembre 2001)

(Sezione 8 – Inadeguatezza del trattamento economico degli agenti della polizia penitenziaria)**H) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

una particolare ragione di doglianza espressa dagli agenti di polizia penitenziaria è costituita dall'inadeguatezza del trattamento economico;

molti agenti, soprattutto al Nord, sono stati raggiunti dalle famiglie e vivono la difficoltà economica che deriva dal maggior costo della vita e dalla mancanza di alloggi ad essi riservati;

la necessità di rivolgersi al mercato privato degli affitti rende estremamente difficile la possibilità di vivere dignitosamente con la propria famiglia, laddove l'unica entrata sia costituita dallo stipendio erogato dall'amministrazione penitenziaria;

è indispensabile, da una parte, valutare la possibilità di ottenere le risorse necessarie e sufficienti a migliorare la condizione stipendiale degli agenti di polizia penitenziaria e, dall'altra, cercare di porre mano all'antica ed irrisolta questione degli alloggi di servizio —:

se, ritenute fondate le doglianze espresse dagli agenti di polizia penitenziaria in ordine alla lamentata inadeguatezza del trattamento economico loro riservato, il Governo non ritenga di dover assumere l'impegno di reperire risorse per assicurare miglioramenti economici, e, nel contempo, di cercare di risolvere il problema degli alloggi di servizio da destinare agli agenti medesimi. (3-00443)

(20 novembre 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2032)**

(A.C. 2032 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 11. 3 delle Commissioni con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 11, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

sull'articolo aggiuntivo 22.01 delle Commissioni, a condizione che sia così riformulato per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 10, comma 1, sostituire la cifra: 190.400.000 con la seguente: 160.400.000 e la cifra: 149.400.000 con la seguente: 109.400.000;

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favo-

rendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale è autorizzato lo stanziamento di limiti di impegno quindicennali pari a euro 30 milioni per l'anno 2003 e ad ulteriori euro 40 milioni per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni alla esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e basso impatto.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 9, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: dei commi 1 e 1-bis.

NULLA OSTA

sugli emendamenti 10.1, 13.200 e 27.20 delle Commissioni.

(A.C. 2032 - Sezione 2)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).*

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo

V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse norme non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 »;

2) al comma 4, le parole: « Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione » sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi »;

b) all'articolo 4, comma 17, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro »; le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »; le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i

lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale »;

c) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro »;

2) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento »;

d) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile »;

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio »;

e) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle cate-

gorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 »;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano comunque ai lavori afferenti la progettazione, la posa in opera e la manutenzione programmata di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, qualora gli stessi superino in valore l'1 per cento dell'importo totale dei lavori »;

f) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo le parole: « L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge » sono inserite le seguenti: « di singolo importo superiore a 200.000 euro »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario »;

3) al comma 6, dopo le parole: « è subordinata » sono inserite le seguenti: « ,per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, »;

4) al comma 7, sono soppresse le parole: « o un tronco di lavoro a rete »;

g) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: « e momenti di verifica » è inserita la seguente: « tecnica »;

h) all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le dispo-

sizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare »;

i) all'articolo 19:

1) al comma 1, lettera b), le parole da: « qualora » fino ad: « archeologici » sono sostituite dalle seguenti: « ; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto »;

2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto al di sotto della

soglia comunitaria ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta »;

3) al comma 2, le parole: « Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora necessario »; le parole: « , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili » sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14 »;

4) al comma 2-*bis*, le parole: « La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato »;

5) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater*. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza, con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti »;

6) al comma 4, le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « salvo il caso di cui al comma 5, »; e le parole: « numero 1), » sono soppresse;

7) al comma 5, dopo le parole: « i contratti » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti »;

l) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: « previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono inserite le seguenti: « per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro »;

m) all'articolo 21:

1) al comma 1-*bis*, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio »;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la

progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore »;

n) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro; »

2) al comma 1, lettera a), le parole: « non superiore a 300.000 ECU » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro »; alle lettere b) e c), la parola: « ECU » è sostituita dalla seguente: « euro »;

3) al comma 5, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere 0a) e b). »

p) all'articolo 26:

1) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul

relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità detta anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 »;

2) al comma 4, dopo le parole: « inflazione reale » sono inserite le seguenti: « accertato su base nazionale con riferimento alla specifica categoria di lavoro da eseguire »; dopo le parole: « nell'anno precedente » sono inserite le seguenti: « a quello di presentazione dell'offerta »;

3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di acceleramento »;

q) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione »;

r) all'articolo 30:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di aggiudicazione con ribasso

d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento »;

2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti. Gli incarichi di validazione di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. La validazione deve essere affidata a soggetti esterni nel caso in cui il progetto sia stato redatto dagli uffici tecnici e la stazione appaltante non disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori »;

3) al comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), di importo superiore a 75 milioni di euro. »;

s) all'articolo 32:

1) al comma 2, sono premesse, le parole: « Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della presente legge, »;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento »;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 »;

t) all'articolo 37-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « Entro il 30 giugno di ogni anno » sono soppresse; dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito » sono inserite le seguenti: « o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 »; dopo le parole: « garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice » sono inserite le seguenti: « ; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti »;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono presen-

tare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1 »;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;

c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-bis »;

u) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: « Entro il 31 ottobre di ogni anno » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare

comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso risulti più conveniente della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta più conveniente. La procedura di cui sopra è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso i termini si intendono decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

v) all'articolo 37-quater:

1) al comma 1, all'alinnea, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter »; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole da: « Nel caso » fino a: « secondo offerente » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo. »;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: « articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo »;

z) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, i soggetti affidatari della concessione sono responsabili del buon adempimento della stessa, in solido con la società di progetto. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. »;

aa) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 38-bis. — (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). — 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti ».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;

c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;

d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.

3. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo.

4. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

5. All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali, inoltre, l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'appaltatore trasmette al committente, prima dell'inizio

delle prestazioni, una comunicazione concernente il nome del subaffidatario, l'oggetto e l'importo del subcontratto ».

6. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.

7. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare ».

8. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

9. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 8 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, al centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia ».

10. Ai fini di cui al comma 8, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

11. All'unità previsionale di base di cui al comma 9 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109).

*Al comma 1, lettera i), numero 3),
sopprimere le parole: , che comunque non
può superare il 50 per cento dell'importo
totale dei lavori.*

6. 90. (ex 5. 47.) Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera i), numero 3),
sopprimere le parole: , o allo scopo espro-
priati,*

6. 91. Iannuzzi, Realacci.

*Al comma 1, lettera i), numero 3),
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'og-
getto della concessione, quanto alle pre-
stazioni progettuali, può essere circoscritto
alla revisione della progettazione e al suo
completamento da parte del concessiona-
rio.*

6. 11. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Bar-
bieri.

(Approvato)

*Al comma 1, lettera i), sopprimere il
numero 4).*

6. 92. Lion, Pappaterra.

*Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo
le parole: anche superiore a trenta anni,
aggiungere le seguenti: fino a cinquanta
anni, stabilita dall'amministrazione nel
bando sulla base della natura delle opere
oggetto della concessione e del rendimento
derivante dal piano economico-finanziario
approvato con il progetto preliminare.*

6. 93. Mantini, Realacci, Vigni.

*Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-ter.*

* **6. 94.** Vendola, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-ter.*

* **6. 95.** Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti,
Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli,
Cento, Cima.

*Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-quater.*

** **6. 96.** Vendola, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-quater.*

** **6. 97.** Lion, Realacci, Pecorario Sca-
nio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-quater.*

** **6. 98.** Vigni, Abbondanzieri, Ban do-
li, Chianale, Dameri, Raffaella Ma ria-
ni, Piglionica, Sandri, Vianello, Zu ni-
no, Pistone, Bellini.

*Al comma 1, lettera i), numero 5),
capoverso 2-quater, sostituire le parole: ,
con gli stessi diritti e facoltà degli altri*

partecipanti *con le seguenti*: ; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.

6. 100. (*testo riformulato nella seduta del 7 marzo*) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sostituire le parole: , con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti con le seguenti: nei limiti delle facoltà previste dalla legge 8 agosto 1990, n. 241.

6. 99. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).

6. 101. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « ponendo a base di gara un progetto » sono aggiunte le seguenti: « almeno di livello ».

6. 402. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: è soppresso il secondo periodo; fino a: l'ammissibilità delle offerte con le seguenti: dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità e i termini di presentazione delle giustificazioni nonché indicare quelle ritenute necessarie per l'ammissibilità delle offerte. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle

condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

6. 304. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: è soppresso il secondo periodo;

6. 301. Iannuzzi, Lion, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: Il bando fino a: l'ammissibilità delle offerte.

6. 305. Iannuzzi, Realacci

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, dopo le parole: la lettera di invito aggiungere le seguenti: relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 303. Acquarone, Lusetti, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

* **6. 300.** Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

* **6. 306.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: L'aggiudicazione degli appalti aggiungere le seguenti: di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 302. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: nel caso di appalti fino alla fine del capoverso.

6. 307. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.

6. 14. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 1).

6. 308. Iannuzzi, Lusetti, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

* **6. 309.** Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

* **6. 316.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

** **6. 310.** Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

** **6. 311.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

** **6. 317.** Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vianello, Bellini.

Al comma 1, lettera p), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: adeguatamente motivato.

6. 315. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera q)

6. 318. Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera r), al numero 1) premettere il seguente:

01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La cauzione provvisoria non è dovuta nelle gare per lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 euro. Per tali gare, qualora un'impresa incorra in condotta, anche omissiva, che legittimerebbe l'escussione della cauzione provvisoria, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, agiscono per il risarcimento degli eventuali danni e segnalano il fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7; la segnalazione comporta l'esclusione dell'impresa da tutte le gare per affidamento di lavori pubblici per sei mesi, decorrenti dalla data in cui si è verificata la suddetta condotta. Resta fermo l'obbligo di presentare la cauzione di cui al comma 2 ».

6. 10. (testo riformulato nella seduta del 7 marzo) Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), numero 1), sopprimere le parole da: dopo il primo fino a: 15 per cento«;

6. 15. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), numero 1), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo lavori eseguiti di cui al precedente comma, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai contratti in corso.

6. 9. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 2).

6. 321. (vedi 5. 61). Realacci, Lion, Papaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 6. 403. DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 6. 403 delle Commissioni, numero 2), sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.

Conseguentemente:

al capoverso 6, lettera a), sopprimere le parole: Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,

al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b);

sopprimere il capoverso 6-bis.

*** 0. 6. 403. 1.** Realacci, Boccia.

All'emendamento 6. 403. delle Commissioni, numero 2), sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.

Conseguentemente:

al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,

al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

sopprimere il comma 6-bis.

*** 0. 6. 403. 2.** Lion, Boato.

Al comma 1, lettera r), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento,

la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai criteri seguenti:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del comma medesimo. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante».

6. 403. (nuova formulazione) Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero da altri soggetti fino a: di fiducia della stazione appaltante.

6. 319. (vedi 5. 61.) Lion.

Al comma 1, lettera r), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

6. 312. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera r), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: responsabilità civile professionale con le seguenti: indennitaria civile per danni a terzi.

6. 16. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), numero 3), sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 10.600.000 euro.

* **6. 313.** (ex 5. 66.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera r), numero 3), sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 10.600.000 euro.

* **6. 320.** (ex 5. 66.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

6. 322. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera s), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. 17. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), numero 1), primo periodo, dopo le parole: fase di programmazione aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 14 della presente legge.

- 6. 18.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole da: Tale presentazione fino a: esame e valutazione.

- 6. 324.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion.

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

- 6. 325.** Vigni, Agostini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 323.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 326.** Acquarone, Lusetti, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 327.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la loro autonomia decisionale.

- 6. 328 (Nuova formulazione).** Vigni, Agostini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vianello, Pistone, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nell'avviso indicativo le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine massimo, comunque non inferiore a tre mesi, entro il quale i promotori presentano le proposte.

- 6. 19.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-ter, alinea, dopo le parole: le amministrazioni aggiudicatrici aggiungere le seguenti: di appalti di lavori relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

- 6. 329.** Acquarone, Lusetti, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-ter, sopprimere la lettera c).

- 6. 20.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

- 6. 330.** (vedi 5. 68). Realacci, Lion, Papatterra, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole da: La procedura di cui sopra fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, come modificato dalla presente disposizione, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. 500. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera z), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: i soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: responsabile del buon adempimento della stessa è la società di progetto, la quale presta la garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 30, comma 7-bis. Fino all'attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto per l'esecuzione delle opere.

6. 404. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera z), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.

6. 22. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

6. 352. Realacci, Lion, Iannuzzi, Acquarone.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, sostituire le parole: dell'ambiente urbano con le seguenti: dell'aria e dell'ambiente.

6. 332. (testo riformulato nella seduta del 7 marzo) Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion.

(Approvato)

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , purché corredati, senza eccezione alcuna, di tutte le autorizzazioni e approvazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.

6. 335. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.

* **6. 333.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.

* **6. 334.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo la parola: costituisce aggiungere le seguenti: adozione di.

6. 336. Iannuzzi, Realacci.

Sopprimere il comma 2.

6. 353. Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 3.

6. 354. Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 4.

* **6. 337.** (ex * 5. 81). Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Sopprimere il comma 4.

* **6. 338.** (ex * 5. 81 e * 5. 83). Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Sopprimere il comma 5.

** **6. 339.** Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Mantini.

Sopprimere il comma 5.

** **6. 340.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

** **6. 341.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza

esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 342. Acquarone.

Sopprimere il comma 6.

* **6. 343** (ex 5. 87). Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Sopprimere il comma 6.

* **6. 344** (ex 5. 87). Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 7.

* * **6. 345.** Lion.

Sopprimere il comma 7.

** **6. 346.** Iannuzzi, Realacci, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: commissioni di collaudo, aggiungere le seguenti: relativamente agli appalti di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e.

6. 351. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 347.** (ex 5. 94.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 348.** (ex 5. 94.) Lion, Pappaterra.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 349.** (ex 5. 94.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 350. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 8.

6. 355. Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.

6. 356. Realacci, Lion, Iannuzzi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrenza dall'entrata in vigore della modifica del regolamento, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

6. 351-bis. Enzo Bianco, Realacci

Sopprimere il comma 11.

6. 357. Lion, Realacci, Iannuzzi.

(A.C. 2032 – Sezione 3)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità).

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo » sono sostituite dalle seguenti: « di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del

suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità).

Sopprimerlo.

7. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Lion.

(A.C. 2032 – Sezione 4)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Disposizioni in materia di ferrovie).

1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di *general contracting* instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.

2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il pro-

gramma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi alle suddette società, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio; ad esso si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in euro 1.808.000 per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per

l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Disposizioni in materia di ferrovie).

Sopprimere i commi 1 e 2.

- 8. 3.** (ex 6. 1.) Lion, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 1.

- * **8. 4.** (ex * 6. 2.) Realacci, Lion, Papaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 1.

- * **8. 60** (ex * 6. 3.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- * **8. 1.** (ex * 6. 6.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- * **8. 5.** (ex * 6. 5.) Realacci, Lion, Papaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 2.** Albonetti, Vigni, Duca, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: della gestione fino alla fine del comma con le seguenti: limitatamente alla gestione dei servizi alle suddette società, fissato al 31 dicembre 2003, dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio; le disposizioni dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano al trasporto pubblico locale.

- 8. 7.** Duca, Raffaldini, Albonetti, Vigni, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: ; ad esso si applicano fino alla fine del comma con il seguente periodo: Quanto disposto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica al trasporto pubblico locale.

- 8. 6.** De Laurentiis, Giuseppe Gianni.

(A.C. 2032 – Sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa).

1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base

dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

(A.C. 2032 - Sezione 6)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale).

1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'ANAS è autorizzato ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare

la qualità ambientale della viabilità esistente anche attraverso la realizzazione di compensazione, nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo.

3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti, per sopravvenute, oggettive circostanze accertate dal collegio dei revisori. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale).

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: della viabilità esistente con le seguenti: delle reti stradali nazionali e regionali esistenti.

12. 2. (ex 9. 3.) Parolo, Guido Dussin.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , per sopravvenute fino alla fine del periodo.

12. 1. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dal collegio dei revisori.

12. 10. Le Commissioni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: vanno ad integrare fino alla fine del periodo con le seguenti: sono destinati alla copertura finanziaria di investimenti per opere infrastrutturali sulla

rete viaria nazionale individuate nel Piano triennale di viabilità.

12. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Realacci, Lion.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non più realizzabili con le seguenti: non realizzate o non più comprese negli strumenti di programmazione nazionale o regionale.

12. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Realacci, Lion.

Al comma 4, terzo periodo, dopo la parola: individuate aggiungere le seguenti: dal Piano triennale della viabilità e.

12. 5. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Realacci, Lion.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Veicoli a minimo impatto ambientale). - 1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 02. (ex 9. 013.) Realacci, Pappaterra, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Rocchi, Vermetti, Vigni.

(Approvato)

(A.C. 2032 - Sezione 7)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Realizzazione di opere di interesse locale).

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:

a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;

b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;

c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e ai comuni di Piantedo, Delebio,

Rogolo e Andalo, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati:

1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;

2) comune di Piantedo: 904.000 euro per la sistemazione del tratto della strada statale n. 38 compreso tra l'uscita della strada statale n. 36 e la curva della «Veronesa» e per la creazione di una rotonda di smistamento del traffico;

3) comune di Delebio: 396.000 euro per il sottopasso pedonale sulla strada statale n. 38;

4) comune di Rogolo: 520.000 euro per il sottopasso carraio-pedonale e opere di viabilità urbana, sull'incrocio tra la strada statale n. 38, la strada provinciale per Mantello e la strada comunale;

d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;

e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;

f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto «strade sicure», è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso;

g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio « Bypass ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio – variante alla strada provinciale n. 55 » e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona.

2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 17.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Realizzazione di opere di interesse locale).

Sopprimerlo.

* **13. 30.** Lusetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Sopprimerlo.

* **13. 44.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione e cofinanziamento di programmi volti a migliorare la viabilità di particolari realtà territoriali.

13. 50. Realacci, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: n. 668 fino alla fine della lettera con le seguenti: 1 Aurelia nel tratto tra i comuni di Lavagna e Chiavari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Lavagna e alla provincia di Genova.

13. 41. Mazzarello.

Al comma 1, lettera c) sostituire i numeri 2, 3 e 4 con il seguente:

2) Alla provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo.

13. 200. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell'ex strada statale 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e del suo raccordo con lo svincolo della strada sta-

tale 101, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 17.000.000 di euro con le seguenti: 20.000.000 di euro.

13. 1. Dell'Anna.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) per la realizzazione di sei sottovia o cavalcavia intesi a migliorare la viabilità del comune di Barletta è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare al comune di Barletta.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: 17.000.000 fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: 18.000.000 di euro per l'anno 2002, 3.000.000 di euro per l'anno 2003 e 3.000.000 di euro per l'anno 2004.

13. 4. Nicola Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) per gli interventi di messa in sicurezza dello svincolo della strada statale 98 destinato alla sola uscita dal centro urbano del comune di Canosa di Puglia verso la zona industriale è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da assegnare al comune di Canosa di Puglia.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: 17.000.000 fino a: per l'anno 2003 con le seguenti: 18.000.000 di euro per l'anno 2002, 3.000.000 di euro per l'anno 2003.

13. 5. Nicola Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) nel triennio 2002-2004 sono stanziati 5.000.000 di euro per ciascun anno per ammodernamento della strada statale n. 598 Fondovalle Agri.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera h), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 44-bis. (vedi 9. 05.) Luongo, Lettieri, Molinari, Adduce, Potenza.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) nel triennio 2002-2004 sono stanziati 5.000.000 di euro, per ciascun anno, per interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della strada statale n. 18.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera h), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 46. (vedi 9. 07.) Luongo, Lettieri, Molinari, Potenza, Adduce, Realacci.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) nel triennio 2002-2004 sono stanziati in favore delle regioni Basilicata e Puglia 10.000.000 di euro per ciascun anno per il miglioramento della viabilità nell'area del distretto industriale del mobile imbottito.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera h), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 47. (vedi 9. 08.) Adduce, Molinari, Luongo, Lettieri, Potenza.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) nel triennio 2002-2004 sono stanziati 5.000.000 di euro per ciascun anno per l'ammodernamento della strada statale 653 « Fondovalle del Sinni ».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera h), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 48. (vedi 9. 04.) Luongo, Lettieri, Molinari, Adduce, Potenza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e la costruzione del tunnel via Sansovino-viale San Marco a Venezia-Mestre, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro nel 2002, 3.000.000 di euro nel 2003 e 3.000.000 di euro nel 2004, da attribuirsi al comune di Venezia.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 6. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e la realizzazione del sottopasso via Sansovino-viale San Marco a Venezia-Mestre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro nel 2002, 2.500.000 euro nel 2003 e 2.000.000 di euro nel 2004, da attribuirsi al comune di Venezia.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 9. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'adeguamento della strada provinciale 38 nel tratto tra il ponte sul Marzengo e la strada statale 245 a Trivi-

gnano, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro nel 2003, da attribuirsi alla provincia di Venezia.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 7. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la sistemazione e la semaforizzazione della strada provinciale 61 all'incrocio con la strada statale 14 in San Stino di Livenza, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro nel 2004, da attribuirsi alla provincia di Venezia.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 8. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e la costruzione del sottopasso Cateratte alla strada provinciale 1 Lucca-Camaiore è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro nel 2002 e 3.000.000 di euro nel 2003, da attribuirsi alla provincia di Lucca.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 10. Raffaella Mariani, Carli, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e la realizzazione della variante alla strada statale 1 Aurelia è autorizzata la spesa di 7.000.000 di euro nel 2002, 7.000.000 nel 2003 e 6.000.000 di euro nel 2004, da attribuirsi alla provincia di Lucca.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 11. Raffaella Mariani, Carli, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la messa in sicurezza della strada provinciale 37 Fabbriche di Vallico, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro nel 2002, da attribuirsi alla provincia di Lucca.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 12. Raffaella Mariani, Carli, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la messa in sicurezza della Strada provinciale 39 Vergemoli è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro nel 2004, da attribuirsi alla provincia di Lucca.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 13. Raffaella Mariani, Carli, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la messa in sicurezza della strada provinciale 2 Lodovica è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro nel 2002 e 1.000.000 di euro nel 2003, da attribuirsi alla provincia di Lucca.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 14. Raffaella Mariani, Carli, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e la realizzazione della galleria in sotterranea al fiume Dora e la riqualificazione delle aree soprastanti è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro nel 2003 e 3.000.000 di euro nel 2004, da assegnarsi al comune di Torino.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 15. Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nigra, Buglio, Benvenuto, Buemi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'ampliamento e la messa in sicurezza della strada statale 460 Torino-Ceresole-Reale è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2004, da assegnarsi alla provincia di Torino.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per

l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 17. Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nigra, Buglio, Benvenuto, Buemi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'ampliamento e la messa in sicurezza della strada statale 31-bis del Monferrato nel tratto Verolegno-Borgo Revel-Cavagnolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnarsi alla provincia di Torino.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 18. Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nigra, Buglio, Benvenuto, Buemi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e la realizzazione della strada statale 26 della Valle d'Aosta nel tratto da Chivasso a Caluso, per l'ampliamento e la messa in sicurezza della circonvallazione dell'abitato di Aré, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002 e 1.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnarsi alla provincia di Torino.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 19. Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nigra, Buglio, Benvenuto, Buemi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'ampliamento e la messa in sicurezza della strada statale 595 di

Mazzé nel tratto da Caluso a Mazzé a Cigliano è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro nel 2002, da attribuirsi alla provincia di Torino.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

- 13. 20.** Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nigra, Buglio, Benvenuto, Buemi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il rifacimento del manto e delle opere di consolidamento del tratto montano della strada statale 360 nel tratto Senigallia-Sassoferrato è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro nel 2003 e di 1.500.000 euro nel 2004, da assegnarsi alla provincia di Ancona.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

- 13. 21.** Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Galeazzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il rifacimento del manto e delle opere di consolidamento del tratto montano della strada statale 424 nel tratto Marotta-Pergola è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro nel 2002 e di 1.500.000 euro nel 2003, da assegnarsi alla provincia di Pesaro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

- 13. 22.** Abbondanzieri, Gasperoni, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e la sistemazione della rotatoria della nuova caserma dei Vigili del fuoco, connessa alla variante di Ruffolo, sulla strada statale 73, è autorizzata la spesa di 500.000 euro nel 2002, da assegnarsi al comune di Siena.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

- 13. 23.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e la realizzazione del raccordo autostradale A14 Gioia del Colle-Matera (nel tratto Sante-ramo-Altamura-Matera Bacino Salotto) è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuirsi all'ANAS.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: del comma 1 sono inserite le seguenti: e del comma 2-bis; le parole: 17.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 19.000.000 e le parole: 2.000.000 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 4.000.000 e 4.500.000.

- 13. 24.** Pigionica, Adduce, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Vianello, Zunino, Dell'Anna, Lazzari.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, 1.500.000 di euro per l'anno 2003 e 1.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnarsi al comune di Matera.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: del comma 1 sono inserite le seguenti: e del comma 2-bis; le parole: 17.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 18.000.000, e le parole: 2.000.000 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 3.500.000 e 3.500.000.

13. 25. Adduce, Piglionica, Vigni, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Vianello, Zunino, Dell'Anna, Lazzari.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per interventi di messa in sicurezza della strada statale 45 nel comune di Bargagli è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Bargagli.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 38. Mazzarello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la conclusione della progettazione e realizzazione dei primi interventi della variante Aurelia tra Albissola e Savona è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Savona.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 39. Mazzarello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la conclusione della progettazione e realizzazione dei primi interventi di allargamento e messa in sicurezza della statale 225 Fontanabuona è autoriz-

zata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Genova.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 40. Mazzarello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per interventi di progettazione e realizzazione della strada statale 28 nell'abitato di Imperia è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Imperia.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 43. Mazzarello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Al fine di assicurare il miglioramento del servizio ferroviario è attribuita alla società Ferrovie dello Stato la somma di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Mornago in provincia di Varese e la somma di 2.000.000 di euro, per l'anno 2002, per il potenziamento della stazione di Tortona.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari complessivamente a 4.000.000 di euro per l'anno 2002, a 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 2.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. È autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Veneto per la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione delle rive del fiume Brenta, in località Camposanmartino, secondo il progetto redatto dalla medesima regione Veneto, previo accordo con il comune di Camposanmartino. Le tipologie di intervento riguardano in particolare il consolidamento della curva « Comare », l'attraversamento pedonale del fiume, la valorizzazione naturalistica con la realizzazione di un percorso pedonale sulla riva sinistra.

7. La regione Veneto è autorizzata a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al comma 6 sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 26. Bianchi Clerici, Parolo, Gibelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per l'ammodernamento della strada statale 114 Bovalino-Bagnara e la realizzazione della galleria « Zillastro », è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 27. Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1999, n. 144, finalizzato al raddoppio della strada statale n. 514 Ragusa-Catania è autorizzata la spesa di 15.000.000 di euro per l'anno 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 28. Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel triennio 2002-2004 sono stanziati 10.000.000 di euro, per ciascun anno, per il completamento e ammodernamento della tratta ferroviaria Potenza-Melfi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 31. (vedi 7. 01.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel triennio 2002-2004 sono stanziati 10.000.000 di euro, per ciascun anno, per l'ammmodernamento della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 32. (vedi 7. 02.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza, Iannuzzi.

(A.C. 2032 - Sezione 8)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina).

1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di

programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10.000.000 di euro per l'anno 2002, e 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 14.

(Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina).

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 con le seguenti: 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dal 2004.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: 10.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 con le seguenti: 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 di euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall'anno 2004.

14. 3. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
« 1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizzazione del quadruplicamento ferroviario della linea Colico-Sondrio-Tirano ».

14. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 2, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

14. 2. Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti, Verneti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« ART. 14-bis. (Giochi olimpici invernali Torino 2006). - 1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.

2. La regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

14. 01. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri, Zanetta, Rosso, Daniele Galli, Crosetto, Patria.

(Approvato)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« ART. 14-bis. (Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006). - 1. Sono autorizzati ulteriori limiti d'impegno di 10.329.000 euro per l'anno 2003 e di 15.494.000 euro per l'anno 2004 per interventi strutturali nella regione Piemonte connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali »Torino 2006« .

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.000 euro per l'anno 2003 e a 25.823.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero« .

14. 02. Mazzarello, Raffaldini, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Chianale, Nigra, Buglio, Benvenuto, Merlo, Buemi.

(A.C. 2032 – Sezione 9)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Interventi per le Universiadi invernali « Tarvisio 2003 »).

1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di

euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali « Tarvisio 2003 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(A.C. 2032 – Sezione 10)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Interventi aeroportuali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

5. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

(A.C. 2032 – Sezione 11)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

(Programmi di riabilitazione urbana).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio

gio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati « programmi di riabilitazione urbana », nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.

2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.

3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.

5. È di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

6. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abi-

litato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel comune.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Programmi di riabilitazione urbana).

Sopprimerlo.

17. 1. (ex 11.1) Pasetto, Lusetti

Al comma 1, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le parole: d'intesa con il Ministro dell'ambiente,.

17. 2. (ex 11. 2) Pasetto, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: con i Ministri interessati con le seguenti: con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e tutela del territorio.

17. 3. (ex 11. 3) Realacci, Lion, Pappalterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, dopo le parole: con i Ministri interessati, aggiungere le seguenti: tra i quali quello per i beni e le attività

culturali e quello dell'ambiente e tutela del territorio.

17. 5. (ex 11. 4) Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

« ART. 17-bis. — (*Quartieri residenziali realizzati dal gruppo ENI*) — 1. Per la riqualificazione urbana dei quartieri residenziali realizzati dal gruppo ENI su tutto il territorio nazionale sono stanziati, a decorrere dal 2002, 5 milioni di euro in favore degli enti locali sul cui territorio tali quartieri insistono.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti ».

17. 01. (ex 11.02) Molinari.

(A.C. 2032 – Sezione 12)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 18.

(Modifica all'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in tema di riqualificazione urbanistica).

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici adottati dagli enti per i quali deve intendersi maturato il silenzio

assenso previsto dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge. La presente disposizione si applica agli strumenti urbanistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati e non ancora approvati ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Modifica all'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in tema di riqualificazione urbanistica).

Sopprimerlo.

18. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

(A.C. 2032 – Sezione 13)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 20.

(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia).

1. Gli immobili demaniali già in uso alle sopresse amministrazioni dei lavori

pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferiti dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

a) dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;

d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;

e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;

g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per il cantieramento fino alla fine del periodo.

20. 1. (ex 12. 1) Iannuzzi, Lion, Pappaterra, Realacci, Reduzzi.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con i Ministri dell'interno e della economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

20. 2. (ex 12. 2) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lion.

Al comma 5, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dei beni e attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio.

20. 3. (ex 12. 5.) Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

(A.C. 2032 – Sezione 14)ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Disposizioni in materia di impianti a fune).

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio

1999, n. 140, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali ».

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Disposizioni in materia di impianti a fune).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21. 1.
DELLE COMMISSIONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto ministeriale 24 novembre 1999.

2. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro.

3. Per l'anno 2002, quanto ad euro 2.582.285, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge n. 140 del 1999, come rideterminato dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari ad euro 177.418.000 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 140 del 1999, purché già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.

5. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge n. 488 del 1999 e quelle previste dalla presente legge vengono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza Stato-regioni. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.

0. 21. 1. 1. Manzini, Innocenti, Bressa, Arnoldi, Migliori, Sabbatini, Lolli, Vigni, Sandi, Osvaldo Napoli, Scherini.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni ».

21. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 2032 – Sezione 15)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 22

*(Disposizioni in materia
di trasporto rapido di massa).*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:

« *a)* essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale; ».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: « Entro 240 giorni » fino a: « distinta per lotti funzionali, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, ».

3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempi-

menti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti».

4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere ».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa).

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, nonché per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro

per il 2002 e di 20 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

22. 1. (ex 14. 1.) Raffaldini, Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 5.

22. 2. (ex 14. 4.) Raffaldini, Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 5, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

22. 3. (ex 14. 5.) Raffaldini, Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Interventi in materia di trasporto pubblico locale).

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore trasporti di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale è autorizzato il rifinanziamento della suddetta legge n. 194

del 1998 mediante lo stanziamento di limiti di impegno quindicennali pari a euro 30 milioni per l'anno 2003 e ulteriori euro 40 milioni per l'anno 2004, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Una quota non inferiore al dieci per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al precedente comma 1 dovrà essere destinata dalle Regioni alla esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologia e di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e basso impatto.

22. 01. Le Commissioni.

(Emendamento riferito nel corso della seduta all'articolo 10).

(A.C. 2032 – Sezione 16)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Disposizioni in materia di capitanerie di porto – guardia costiera).

1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio perma-

nente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente dei 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Disposizioni in materia di Capitanerie di porto – Guardia costiera).

Al comma 1, dopo le parole: sono equiparate, aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa e delle competenze in tema di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali,.

23. 1. (ex 15. 1) Iannuzzi, Realacci, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero dei

beni e delle attività culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, adottato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

* **23. 2 (ex * 15. 2)** Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le auto-

rizzazioni di competenza del Ministero dei beni e attività culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, adottato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

* **23. 3 (ex * 15. 3)** Vigni, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazza rello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.